

**Data di pubblicazione** 11/01/2001

---

**Oggetto** D.L. 11 gennaio 2001, n. 1. (Artt. 1 e 2)  
Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

---

**Obiettivo** Adozione di misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio.

---

**Beneficiari** Imprenditori agricoli, allevatori, macellatori.

---

**Azioni** Gli articoli del D.L. in oggetto finanziano le operazioni relative alla distruzione del materiale a rischio BSE sia tal quale che delle proteine trasformate.

---

**Spese ammissibili** Il Decreto legge fissa, per il periodo dal 12 gennaio al 31 luglio 2001, il riconoscimento di un indennizzo ai soggetti che assicurano la distruzione del materiale specifico a rischio di BSE, del materiale ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai suddetti materiali a rischio. Successivi provvedimenti, in particolare il D.L. 25 gennaio 2002, n. 4, hanno prorogato fino al 30 aprile 2002 le provvidenze previste dal D.L. 11 gennaio 2002, n. 1.

L'ultimo provvedimento citato ha inoltre modificato i criteri di erogazione per cui l'indennità è erogata, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nella misura di 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo, per materiali specifici, a rischio e ad alto rischio, tal quali e di 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo per le proteine animali trasformate, ottenute da materiali specifici ad alto rischio o a rischio.

L'obiettivo dell'indennità è la copertura dei costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento effettuati da imprese riconosciute e autorizzate e di altre spese connesse alle operazioni di smaltimento.

Il soggetto che percepisce l'indennità non ha diritto ad alcun altro compenso per lo svolgimento dell'attività di smaltimento.

Le Regioni e le Province possono integrare l'indennità corrisposta con proprie misure. Inoltre, tra le associazioni rappresentative del settore possono essere stipulati accordi interprofessionali per la diversa distribuzione dell'indennità.

Il D.L. 11 gennaio 2002, n. 1 prevedeva che le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio fossero raccolte all'ammasso dall'AGEA, che corrispondeva ai magazzini di stoccaggio le spese di magazzinaggio e movimentazione nella misura stabilita dai regolamenti

CEE e ai soggetti fornitori un prezzo base di 490.000 lire per tonnellata di prodotto, corrispondendo una sostanziale maggiorazione per materiali con tenori proteici, certificati da appositi laboratori, del 70 % o dell'85% e superiori. Ora il D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 prevede che l'AGEA assicuri lo stoccaggio fino al 30 aprile 2002 dei materiali prodotti dal primo gennaio al 31 marzo 2002, per consentire l'avvio e l'operatività degli accordi di filiera tra gli operatori del settore che dal primo maggio 2002 dovranno gestire l'intero comparto, con l'obiettivo di ripristinare le normali condizioni di mercato. Da quest'ultima data le spese di stoccaggio saranno a carico dei conferenti.

Anche in questo caso Regioni e Province possono integrare i prezzi corrisposti e le associazioni di categoria possono stipulare accordi interprofessionali che tendano a ripristinare condizioni di mercato non emergenziali.

Lo stanziamento, per l'anno 2001, per sopperire all'onere dei predetti interventi è di lire 150 miliardi.

---

**Procedure** Ordinanze ministeriali e circolari ministeriali e dell'AGEA stabiliscono le modalità per:

- l'accesso all'indennizzo,
- il conferimento all'ammasso pubblico
- la certificazione delle caratteristiche dei materiali conferiti.

L'AGEA corrisponde le indennità fino al 30 aprile 2002.

---

**Data scadenza** 01/05/2003

---

**Scadenza** Scadenza da ultimo prorogata con l'O.M. 31 gennaio 2003, in attesa dell'entrata in applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1774/02.

---

**Fonte normativa** Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) - serie generale

---

**Riferimenti normativi** D.L. 11 gennaio 2001, n. 1. (G.U. 8/2001). Convertito in legge, con  
**Modulistica** modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49. (G.U. 59/2001).

D.L. 19 aprile 2002, n. 68. Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi. (G.U. 92/2002).

D.L. 25 gennaio 2002, n. 4. Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. (G.U. 23/2002). In attesa di conversione in legge.

D.L. 25 maggio 2001, n. 199. Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. (G.U. 122/2001). Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 luglio 2001, n. 305. (G.U. 173/2001).

O.M. 1 luglio 2002. Proroga dell'O.M. 30 marzo 2001 recante le misure sanitarie e ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relativa alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio. (G.U. 156/2002).

O.M. 30 marzo 2001. Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio. (G.U. 82/2001).

Atti vari 31 gennaio 2003. O.M. 31 gennaio 2003 - Proroga dei termini previsti dall'O.M. 23 gennaio 2002 "Proroga dei termini previsti dall'O.M. 30 marzo 2001 relativa all'emergenza BSE". (G.U. 87/2003).

D.M. 14 marzo 2001. Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). (G.U. 63/2001).

Circolare 25 gennaio 2001 del Ministero della sanità. Circolare applicativa per lo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio nonché ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio.

Circolare 15 marzo 2001, n. 66 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. D.L. 14 febbraio 2001, n. 8 concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina. Sospensione del versamento dei contributi. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

---

#### **Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)  
via Palestro, 81 - 00185 Roma

Reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri per la Tutela norme comunitarie ed agroalimentari  
Via Torino, 44 - 00184 Roma